



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIOIRE

Sede legale Municipio di Cedegolo – Piazza Roma, 1 – 25051 Cedegolo (BS)

Sede operativa Via San Zenone, 9 - 25040 Berzo Demo (BS)

Tel. 0364/61100 – Fax 0364/622675 – C.F. 90009010175 – P.I. 02148860980
info@unionevalsavioire.bs.it

COPIA

DELIBERAZIONE N° 11 del 30/10/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DELL'UNIONE

Adunanza straordinaria di prima convocazione seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020) A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19.

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di Ottobre alle ore 18:30, nella sala riunioni della sede operativa dell'Unione in via San Zenone, 9 a Berzo Demo, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri dell'Unione dei Comuni della Valsavioire.

Intervengono i Signori:

Nominativo	Pres.	Ass.	Nominativo	Pres.	Ass.
BRESSANELLI GIAMPIERO	SI		GOZZI GIOVANNI PIERINO		SI
CITRONI SILVIO MARCELLO	SI		REGAZZOLI BORTOLO		SI
BERNARDI GIOVAN BATTISTA	SI		MAFFEIS MATTIA	SI	
MORGANI SERENA	SI		BOLDINI MATTEO	SI	
PEDRALI ANDREA BORTOLO	SI		TOSA ALBERTO	SI	
ODELLI AGOSTINA ANGELA	SI		FRANZINELLI BARBARA		SI
PELUCHETTI MATTIA	SI		BIANCHI MARINA		SI
MONELLA ALBERTO BORTOLO	SI				

PRESENTI: 11

ASSENTI: 4

Assiste l'adunanza l'infrascritto Sig. Segretario Dell'unione Dott. Paolo Scelli il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Giampiero Bressanelli, nella sua qualità di Presidente Dell'unione, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020) A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19.

Illustra l'argomento il funzionario addetto all'Ufficio Tributi della Valsaviore Bazzana Silvio esponendo i contenuti del presente argomento e richiamando il piano economico finanziario 2019 relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2019 pari ad euro 799.973,11 ripartiti in:

- costi fissi pari ad euro 331.701, 11
- costi variabili euro 468.272.

La proposta dell'amministrazione è quella di confermare per l'anno 2020 l'articolazione tariffaria, comprensiva di coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd, del tributo comunale sui servizi e rifiuti Tari per il 2019.

Conclude il funzionario sostenendo che si procederà con successiva deliberazione da adottare entro il 31.12.2020 all'approvazione del PEF 2020 e al conguaglio dei costi per il triennio 2021-2023.

Nelle bollette sono contenute le riduzioni del 25% per le utenze non domestiche nonché la riduzione prevista del 20% relativamente al Comune di Cedegolo.

Dopo di che

L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE

Udita la relazione del funzionario

Visti:

l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale *"... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651¹ e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*
- **il comma 654** ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al*

cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

- **il comma 654-bis** ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...
- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Richiamato l'art. 107 comma 5 del d.l. 18 del 17/03/2020 che stabilisce “**I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.**”;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 30/03/2019, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2019;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Visto il Piano economico **finanziario 2020**, le entrate complessive per l'anno 2020 sono di €. 803.894,73. Così suddivise:

Berzo Demo	€ 213972,36
Cedegolo	€ 144570,23
Sellero	€ 176349,34
Cevo	€ 121897,33
Saviore	€ 147105,47

Visto il nuovo regolamento tari approvato il giorno 30-10-2020 con delibera dell'assemblea n. 10;

Richiamato Art 24 punto 4 riduzioni delle utenze a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19 sono stati stanziati dei fondi così suddivisi:

- riduzione 25% parte fissa e variabile utenze non domestiche ad esclusione **art 4.a** con contributo stanziato dall'Unione dei Comune della Valsaviore di €56898,00
- riduzione 20% tutte le utenze del Cedegolo con contributo stanziato dal Comune stesso di €27265,00

Dato atto che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno 2019 e confermati per il 2020.

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per*

la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;

- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale “... In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'[articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...”;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.
- l'articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario, in merito all'adozione del presente provvedimento, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con Voti Favorevoli n. 11, contrari e astenuti nessuno resi per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2020 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche **confermando l'impianto tariffario del 2019**, come consentito dall'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

2. di procedere, con deliberazione da adottare entro il 31/12/2020, all'approvazione del PEF 2020 e al conguaglio dei costi nel triennio 2021-2023;

3. **di dare atto** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5.%;

4. **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

Con Voti Favorevoli n. 11, contrari e astenuti nessuno resi per alzata di mano

DELIERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Dell'unione
F.to Giampiero Bressanelli

Il Segretario Dell'unione
F.to Dott. Paolo Scelli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)

(Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

CERTIFICO

che copia del presente verbale è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questa Unione accessibile al pubblico, per quindici giorni consecutivi dal 24/11/2020 al 09/12/2020

Lì, 24/11/2020

Il Segretario Dell'unione
F.to Dott. Paolo Scelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la suesesa deliberazione

x è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000

è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, (*decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione*).

Lì, 24/11/2020

Il Segretario Dell'unione
F.to Dott. Paolo Scelli

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cedegolo, 24/11/2020

Segretario dell'Unione
Dott. Paolo Scelli